



Codice Etico

CODICE ETICO

Principi fondamentali e adozione del Codice etico

La Farmindustria tutela i legittimi interessi delle associate.

Riconosce il valore della persona e della solidarietà nei confronti della società civile, della comunità scientifica, del mondo del lavoro e di quello della salute nel suo complesso.

Persegue lo sviluppo del settore, affrontandone i problemi scientifici, etici ed economici. Promuove il valore del farmaco da un punto di vista terapeutico, industriale, economico e sociale.

Considera l'evoluzione del sapere scientifico come risorsa fondamentale per tutti gli operatori impegnati nel mondo dell'industria e della salute con la finalità di concorrere a migliorare l'assistenza dei malati nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione.

Promuove, nel quadro dei principi dell'Unione Europea, politiche di settore che favoriscano la crescita e la competitività dell'industria all'interno dei dettami della Costituzione della Repubblica e delle leggi che la regolano.

L'Associazione si propone, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo a quella disposta a tutela del mercato e della concorrenza:

- a) la promozione della ricerca scientifica nel campo farmaceutico ad ogni livello;
- b) la promozione, il rafforzamento e la tutela legislativa, nel settore farmaceutico, della ricerca scientifica e delle tecnologie correlate alla nuova economia;
- c) il completamento di un mercato basato sui principi della libera concorrenza e del pieno riconoscimento della funzione economica dell'istituto brevettuale per lo sviluppo della ricerca, tramite, in particolare, l'attivazione di adeguate politiche dei prezzi e il riconoscimento del valore dell'innovazione;
- d) il reciproco rispetto della proprietà industriale nonché il pieno riconoscimento dello sviluppo della sua protezione quale fattore fondamentale per la crescita della ricerca scientifica;
- e) l'orientamento degli associati al generale rispetto delle norme di deontologia e alla piena osservanza dei doveri loro imposti dall'etica professionale e dalle leggi;
- f) la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore, allo scopo di contribuire al costante miglioramento della produzione, all'efficiente controllo dei medicinali e al riconoscimento normativo dei comportamenti etici vitali del settore;

g) la stipula di contratti o accordi con altre categorie, sia imprenditoriali che professionali o con organismi dei lavoratori o comunque interessati ai problemi del settore farmaceutico.

Tali accordi o contratti avranno per oggetto la regolamentazione dei rapporti di lavoro e dei rapporti intercategoriale al fine di conseguire la certezza dei diritti e dei doveri delle imprese nel rispetto dei principi della competizione e della corretta concorrenza, con particolare riferimento alle disposizioni normative della legge n. 287/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

Ferma restando l'assenza di fini di lucro, per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione può dare vita, partecipare o contribuire a fondazioni, a istituzioni specializzate o alla promozione di attività ausiliarie.

Al fine di una tutela sempre più concreta dell'immagine positiva della Farmindustria, la quale rappresenta certamente un valore primario ed essenziale dell'Associazione, la Farmindustria ha deciso di adottare un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà ed onestà di comportamento che le sono già propri, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività dell'Associazione.

Il Codice Etico della Farmindustria individua pertanto i valori primari cui si ispira l'attività dell'Associazione ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Farmindustria indicando le norme di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori della stessa.

Ogni dipendente, collaboratore e portatore di interessi della Farmindustria si dovrà pertanto attenere alle regole contenute nel Codice Etico che, unitamente alle previsioni normative in materia sia civile che penale, rappresentano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità agli stessi attribuiti.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Farmindustria può giustificare una condotta non in linea con il presente codice.

La Farmindustria assicura a tutti i dipendenti un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in relazione al contenuto del Codice Etico ed alle problematiche ad esso attinenti.

Il presente documento è voluto ed approvato dall'Associazione e fa parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.Lvo 231/01.

Regole di comportamento

- La Farindustria ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

Ogni dipendente, collaboratore e chiunque abbia rapporti con la Farindustria deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Farindustria opera, nonché delle prescrizioni contenute in questo documento e nei regolamenti interni.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Farindustria. Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti ed i collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere la Farindustria informerà adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori.

- Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni della Farindustria devono essere legittime e devono avere una registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori della Farindustria: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e interlocutori commerciali privati.

Non è consentito offrire denaro, doni od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti né della Pubblica Amministrazione né di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio è altresì vietato farsi indurre a dare o promettere indebitamente agli stessi denaro o altra utilità ai predetti soggetti.

È fatto divieto di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati.

È fatto divieto di ricevere la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento all'Associazione. È parimenti vietato dare o promettere denaro o altra utilità ai soggetti appartenenti ad altra società affinché violino i predetti obblighi.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni.

Se la Farindustria utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della Farindustria.

Inoltre, la Farindustria non dovrà farsi rappresentare, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o degli interlocutori commerciali privati a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri della Corte Penale Internazionale, o degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì assoluto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

È fatto divieto ai dipendenti della Farmindustria che direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori, la Farmindustria utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge¹, l'Associazione si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

¹ Legge 190/2012, art. 1 .comma 53

- Tutela del lavoro e dei dipendenti

L'Associazione si impegna a non impiegare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

I soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Associazione nell'ipotesi in cui abbiano svolto attività amministrativa avente come destinataria l'Associazione medesima.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano che l'Associazione non possa contrattare con le pubbliche amministrazioni nei successivi tre anni.

La Farmindustria è impegnata a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità dell'Associazione.

Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la Farmindustria non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il personale e i collaboratori della Associazione, nell'ambito lavorativo e nei limiti delle competenze e responsabilità affidatele, devono improntare il proprio comportamento a reciproca correttezza, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno. Sono, pertanto, assolutamente vietate anche ogni forma di intimidazione e molestie di qualsiasi natura.

Inoltre il personale e i collaboratori, anche in considerazione della missione attribuita alla Farmindustria, sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio, improntata alla cortesia e alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

Il personale e i collaboratori, al fine di offrire a tutti coloro con i quali vengono in contatto per ragione del proprio ufficio massimi livelli di qualità, partecipano altresì attivamente alla vita dell'Associazione e valorizzano la propria crescita professionale, acquisendo sempre nuove competenze e capacità.

La Farmindustria è altresì impegnata ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Associazione rappresenta che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia apicale che operativo, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):

- evitare i rischi
- valutare i rischi che non possono essere evitati
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Associazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

- Tutela e rispetto dell'ambiente

Farindustria agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. A tal fine l'Associazione segue con particolare attenzione l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale ed europea.

Lo smaltimento dei rifiuti così come lo scarico e le immissioni nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo rispettano, oltre alle leggi in materia, i più elevati standard qualitativi.

Laddove, ai fini dell'assolvimento dei predetti obblighi, sia necessario l'intervento di soggetti autorizzati, questi ultimi sono scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, Farindustria destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa sull'ambiente vigente ed il continuo miglioramento della gestione delle attività associative al fine di ridurre gli impatti ambientali delle stesse.

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure associative ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela dell'ambiente.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e protezione dell'ambiente deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Salvaguardia dei sistemi informatici

L'Associazione condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, o ancora al loro danneggiamento.

Farindustria vieta, altresì, qualsiasi comportamento che possa costituire, o anche solo indirettamente agevolare, la realizzazione dei delitti di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*). A tal fine l'Associazione si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e salvaguardia dei sistemi informatici deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Tutela della proprietà intellettuale

L'Associazione salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alle politiche dell'Associazione la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, Farindustria rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

L'Associazione vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. In particolare, Farindustria rispetta le restrizioni specificate negli accordi di sponsorizzazione e/o di patrocinio del logo, ad esempio nell'ambito di iniziative congiunte con partner esterni (i.e. Società scientifiche e/o Associazioni di pazienti, etc.).

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e salvaguardia della proprietà intellettuale deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria e il commercio

L'Associazione riconosce la primaria importanza del valore di libera e leale concorrenza tra i soggetti che operano sul mercato e, pertanto, stigmatizza qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all'esercizio di un'impresa o di un commercio o che possa essere collegato alla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001 (*Delitti contro l'industria e il commercio*).

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività connessa alla commissione dei delitti sopra indicati deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio ed in materia di lotta ai reati transnazionali ed alla criminalità organizzata

La Farmindustria riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E' pertanto vietato e del tutto estraneo alla Associazione qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, a carattere nazionale o transazionale, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine o il traffico illecito di armi.

Farmindustria adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni all'Associazione agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo l'Associazione si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio associativo.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o di eversione dell'ordine democratico o connesse ai reati transnazionali

e di criminalità organizzata sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Rispetto della normativa in materia di tutela della incolumità e personalità individuale

La Farmindustria ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione della incolumità individuale, quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

La Farmindustria attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo all'Associazione un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della Farmindustria e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Farmindustria è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

- Rispetto della normativa in materia di abusi di mercato

I dipendenti e coloro che agiscono nell'interesse della Farmindustria dovranno osservare la normativa in materia di Abusi di mercato nel rispetto di quanto statuito negli artt. 184 "Abuso di informazioni privilegiate" e 185 "Manipolazione del mercato" del D. lgs. 58/98.

- Tutela della veridicità delle dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

È fatto assoluto divieto di assumere nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale e

avendo la facoltà di non rispondere, comportamenti volti a condizionarlo od influenzarlo nell'ambito della sua dichiarazione, al fine di salvaguardare il principio d'indipendenza ed autonomia del medesimo nell'esprimersi davanti all'Autorità Giudiziaria.

Altresi, Farmindustria:

- a) ribadisce l'assoluta autonomia del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia;
- b) pone l'obbligo al soggetto di comunicare tempestivamente all'Associazione la convocazione ricevuta da parte dell'Autorità Giudiziaria e gli eventuali sviluppi successivi del procedimento cui lo stesso è coinvolto in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine di permettere all'Associazione stessa di prendere gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'indipendenza e autonomia del soggetto medesimo e di tutelare al tempo stesso Farmindustria da potenziali rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti;
- c) stabilisce l'assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi livello della struttura associativa, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti del soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui la Farmindustria ha rapporti continuativi e comunque di chiunque entri in contatto con la Farmindustria in maniera continuativa.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento. È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

I dipendenti possono rivolgersi in ogni momento all'Organismo di Vigilanza, anche a mezzo e-mail all'indirizzo "organismodivigilanza@farmindustria.it" anche al fine di richiedere informazioni e/o delucidazioni in merito, ad esempio, all'interpretazione del Codice etico e/o delle altre componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Farmindustria, ovvero alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello e al Codice etico.

Rispetto del Codice Etico

L'osservanza del presente codice rappresenta per la Farmindustria un valore primario ed essenziale.

È pertanto dovere di ciascun dipendente conoscere in ogni sua parte e rispettare il Codice Etico e di ciascun responsabile di area la verifica del rispetto del codice.

È responsabilità dei Capi Area di assicurare che nello svolgimento delle attività di competenza della propria funzione, il Codice Etico sia costantemente e scrupolosamente osservato.

La Farindustria vigila con attenzione e continuamente nel tempo sul rispetto del Codice Etico attraverso l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto obbligo a ciascun dipendente di collaborare con tale organismo e/o con enti da esso incaricati, fornendo ogni informazione utile richiesta.

La mancata osservanza del presente Codice Etico comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi dell'Associazione, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto statuito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nell'apposito capitolo dedicato al sistema disciplinare.

In questa sede, in via del tutto sintetica, si rappresenta che il sistema disciplinare adottato individua i soggetti interessati, la tipologia delle violazioni rilevanti e le sanzioni, graduate a seconda della gravità della situazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e del personale in genere della società, saranno applicate in relazione:

all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

alle mansioni del lavoratore;

alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente Codice etico, in virtù di apposite clausole, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l'irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice etico emanati dalla Farmindustria, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

Luglio 2013